

COMUNE DI VALDUGGIA
(PROVINCIA DI VERCELLI)

PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE
24.06.2014, N. 90 E CONVERTITO NELLA LEGGE 11.08.2014, N. 114

Approvato con Deliberazione G.C. n. 60 del 29 settembre 2015

Articolo 1 - Obiettivi e finalità.

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e i criteri di calcolo per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro pubblico di competenza del Comune di Quarona, dell'incentivo previsto dall'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni - di seguito denominato 'Codice' - tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, individuati con le modalità previste dall' articolo 5.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di responsabile del procedimento, la progettazione, di redattore del piano della sicurezza, di direzione dei lavori, di coordinatore per la sicurezza e di collaudatore, di collaboratore ai sensi del Codice e del Regolamento conferiti al personale dipendente con le modalità di cui all'articolo 5.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento del responsabile dell'area tecnica di avvenuto espletamento da parte del dipendente della relativa prestazione, costituiscono economie.
4. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione e la gestione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
5. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai lavori pubblici che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente.
6. Non sono ammessi gli incentivi né per le manutenzioni ordinarie né per gli atti di pianificazione urbanistica non direttamente connessi con la realizzazione di un'opera pubblica.

Articolo 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) Area Tecnica: l'ufficio dell'Amministrazione al quale per legge, statuto, regolamento o atto amministrativo sono affidati compiti di pianificazione, programmazione, progettazione e gestione dell'esecuzione di opere o lavori, compresi quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, inerenti opere o lavori pubblici di competenza della medesima Amministrazione.
 - b) "Attività soggette all'incentivo": lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di responsabile del procedimento, la progettazione, di redattore del piano della sicurezza, di direzione dei lavori, di coordinatore per la sicurezza e di collaudatore, di collaboratore ai sensi del Codice e del Regolamento conferiti al personale dipendente con le modalità di cui all'articolo 5.
 - c) "Collaboratori": i dipendenti ai quali anche congiuntamente sono affidati, con le modalità di cui all'articolo 5, compiti esecutivi di natura tecnica, amministrativa o contabile di supporto al personale incaricato delle attività di cui alla lettera b).
 - d) "Appalti pubblici di lavori": gli appalti pubblici aventi a oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione articolata nei vari livelli e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I del Codice, oppure,

limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'Ente sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.

- e) "Lavori": le attività di demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria comprese le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e) richiedenti apposita progettazione .
- f) "Opera": il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
- g) "Progettazione": l'attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori, comprese le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e).
- h) "Collaudo": l'attività di collaudo tecnico-amministrativo regolato dalle disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, capo I e II (o Certificato di Regolare Esecuzione), e dall'articolo 251 del Regolamento.

Articolo 3 - Tipologia di interventi e prestazioni incentivate.

1. La progettazione di realizzazioni di lavori e opere pubbliche e/o di uso pubblico, i lavori di somma urgenza e pronto intervento di cui alla vigente normativa.
2. La progettazione di interventi di demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria di opere pubbliche e/o d'uso pubblico e nello specifico gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti.
3. La redazione di varianti a progetti di lavori ed opere pubbliche già approvati e necessitanti di varianti per esplicita volontà dell'Amministrazione Comunale.
4. I lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente Regolamento Comunale purché supportate da relativa progettazione.
5. La redazione di atti di pianificazione territoriale e/o urbanistica direttamente connessi alla realizzazione di un'opera pubblica.

Articolo 4 - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri di cui alle tabelle A), B), C) e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico

dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell' I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 5 - Conferimento degli incarichi.

1. Il responsabile unico del procedimento è individuato, a norma del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel Responsabile dell'Area Tecnica "A" fatta salva diversa individuazione da parte di quest'ultimo, da effettuare nell'ambito del personale tecnico a ciò abilitato.
2. Il progettista è individuato dal Responsabile dell'Area Tecnica "A", in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del Codice. Compete al medesimo responsabile l'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi, con la specifica dei compiti loro assegnati.
3. Gli atti di individuazione di cui ai commi 1. e 2. possono essere motivatamente modificati o revocati in ogni momento.
4. Gli atti di individuazione, così come i successivi eventuali atti di modifica e/o revoca devono essere trasmessi al Segretario Comunale ed all'ufficio gestione delle risorse umane per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente.
5. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario di lavoro, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, e, ciò, anche nei confronti del personale non titolare di posizione organizzativa.

Articolo 6 - Tutela assicurativa per gli incaricati della progettazione.

1. Ai sensi degli articoli 90 e 92 del Codice e 270 del Regolamento, l'Amministrazione si fa carico degli oneri derivanti dalla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa appositamente previsti. La garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, del codice. L'assicurazione di cui sopra è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di pubbliche funzioni.

Articolo 7 - Determinazione dell'incentivo per opere e lavori pubblici.

1. Il fondo incentivante è costituito dal 2,00 per cento, compresi gli oneri riflessi e gli accessori, dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro,
2. Il fondo incentivante nell'importo massimo del 2,00% verrà graduato nel seguente modo:
 - Per importi a base d'asta fino a 750.000 € 2,00 per cento
 - Per importi a base d'asta tra 750.001 € e 1.500.000 € 1,86 per cento
 - Per importi oltre 1.500.000 € 1,73 per cento
3. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del Decreto Leg.vo 163/2006, ed assegnate ad apposita voce del bilancio.

Articolo 8 - Ripartizione del fondo.

1. Il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti che abbiano partecipato alle varie

fasi del procedimento secondo le percentuali indicate nelle allegate tabelle A) , B) C).

Articolo 9 - Liquidazione dell'incentivo per opere o lavori pubblici.

1. Il compenso incentivante, come ripartito nel rispetto dei criteri indicati nelle tabelle A), B), C) sarà accertato con provvedimento del Responsabile del Servizio e liquidato dal Responsabile del personale, sulla base dell'atto di ripartizione contenente l'elenco del personale, l'attività riferibile a ciascuna unità e la percentuale spettante, nei tempi appresso specificati:
 - incentivo di cui alla tabella A) – B) : 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, e 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo;
 - incentivi legati alla fase esecutiva (D.L., coordinatore sicurezza in fase esecutiva, collaudo/certificato di regolare esecuzione): 100% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo;
 - incentivi legati all'attività di pianificazione: 100% ad avvenuta approvazione dell'atto.
2. Nel caso di prestazioni parziali la relativa liquidazione, da effettuare sulla base dell'atto di ripartizione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, avverrà ad avvenuta approvazione dell'elaborato o avvenuto compimento della prestazione.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 10 – Incarichi collegiali con professionisti esterni.

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto, unicamente per i progettisti interni mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota definita al presente comma.
3. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella

Articolo 11 - Termini e penalità.

1. Nel caso in cui nell'atto di incarico o di successivi provvedimenti siano fissati i termini per la conclusione del procedimento o dell'atto di pianificazione o di redazione del progetto, il mancato rispetto dei termini, non giustificati da comprovati motivi d'ufficio, comporterà la riduzione del compenso incentivante del 1% (uno per cento) per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno. Per ritardi maggiori, il Responsabile dell' Area Tecnica < A >, sentito il responsabile del procedimento, procede alla revoca dell'incarico, disponendo nei casi di particolare gravità del ritardo, non imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, che ai progettisti interessati non sia attribuito alcun incentivo. In ogni caso ai progettisti non è

corrisposto alcun incentivo, e ove già corrisposto si procede al relativo recupero, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice.

2. Il responsabile unico del procedimento o progettista che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice o dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto di cui all'art. 92 e segg. del codice, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del Responsabile dell'Area Tecnica "A" di procedere alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 12 - Proprietà dei progetti.

1. I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Articolo 13 - Abrogazioni, entrata in vigore e norme di rinvio.

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente provvedimento hanno validità per tutti i progetti e piani approvati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 114 del 18/08/2014.
Al termine degli interventi in corso ed approvati prima dell'entrata in vigore della legge 114/2014 sono abrogati eventuali Regolamenti vigenti.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicheranno anche qualora le attività soggette ad incentivo siano svolte per conto dell'Amministrazione Comunale nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, valorizzazioni patrimoniali dell'ente, ecc..., coinvolgendo enti diversi o soggetti terzi.
3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed al D.P.R. n. 207/2010.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

TABELLA A: Percentuali di ripartizione del fondo

ATTIVITA' LEGATA ALLA PROGETTAZIONE			
Fase	%	Figure professionali interessate	Peso in %
Progetto preliminare	10 (0,16 di 1,6%)	1) Responsabile procedimento	35
		2) Progettista	50
		3) Coordinatore Sicurezza	15
		(RUP max 0,16)	(100)
Progetto definitivo	15 (0,24 di 1,6%)	1) Responsabile procedimento	35
		2) Progettista	50
		3) Coordinatore Sicurezza	15
		(RUP max 0,24)	(100)

Progetto esecutivo	25 (0,36 di 1,6%)	1) Responsabile procedimento 2) Progettista 3) Coordinatore Sicurezza (RUP max 0,36)	35 50 15 (100)
Piano di sicurezza	5 (0,09 di 1,6%)	1) Responsabile procedimento 2) Progettista 3) Coordinatore Sicurezza (RUP max 0,09)	35 50 15 (100)
Fase esecuzione Direzione Lavori	30 (0,48 di 1,6%)	1) Responsabile procedimento 2) Direttore Lavori 3) Coordinatore Sicurezza (RUP max 0,48)	35 50 15 (100)
Direzione lavori per la sicurezza	10 (0,16 di 1,6%)	1) Responsabile procedimento 2) Direttore Lavori 3) Coordinatore Sicurezza (RUP max 0,16)	35 50 15 (100)
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	5 (0,09 di 1,6%)	1) Responsabile procedimento 2) Progettista/collaudatore 3) Coordinatore Sicurezza (RUP max 0,09)	35 50 15 (100)
TOTALE	100 (max 1,6%)	<u>(RUP dal 0,5% all' 1% della base d'asta)</u>	

TABELLA B: Percentuale per la sola fase RUP nel caso di progettazione affidata all'esterno:

Percentuale dal minimo dello 0,5% fino al limite dell'1% dei lavori a base d'asta e comunque in base alla complessità dei procedimenti (esempio: gestione attività emergenziali, pluralità di progetti di una certa complessità etc...).

TABELLA C: Percentuale di ripartizione fondo per i collaboratori tecnici amministrativi nel caso di progettazione interna all'ufficio tecnico:

Percentuale massima fino allo 0,15% per il collaboratore tecnico, laddove la progettazione e direzione lavori sia affidata direttamente al R.U.P., in base alla valutazione del Sindaco e Responsabile del Servizio possono essere affidati compiti di supporto tecnico amministrativo in funzione della complessità degli interventi, svolgendo comunque e se necessario attività anche al di fuori dell'orario di lavoro e che non danno diritto a compensi per il lavoro straordinario.

TABELLA D : Percentuali di ripartizione del fondo

ATTIVITA' LEGATA ALLA PIANIFICAZIONE			
Fase	%	Figure professionali interessate	%
ATTO PIANIFICAZIONE	100	1) Responsabile procedimento 2) Progettista	35 65
TOTALE	100		100

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate alle lettere da a) a g) del precedente comma, le percentuali relative ad ogni singola attività vengono sommate.

In caso di redazione di progetto definitivo-esecutivo congiunto e fuso in una unica fase la percentuale verrà sommata.

Laddove la progettazione non venga condotta fino al livello esecutivo o comunque non si dia luogo all'appalto dei lavori per cause non imputabili al Servizio attuatore e/o ai singoli Responsabili e progettisti, si fa comunque luogo alla liquidazione dell'incentivo sulla base delle prestazioni parziali effettivamente rese e con l'applicazione delle percentuali di cui alle tabelle A) o B) o C) o D).

Nel caso in cui una o più delle prestazioni indicate nella tabella vengano affidate a professionisti esterni all'Ente, le quote corrispondenti a tali prestazioni, quantificate in conformità alle percentuali sopra riportate costituiscono economie.

La ripartizione di ciascuna delle quote è operata dal Responsabile del Servizio Tecnico.